

OBBLIGHI D.LGS 81/08: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

In base al d.lgs 81/08 le aziende, nello specifico il Datore di Lavoro, hanno i seguenti obblighi:

- **Redazione DVR**, Documento della Valutazione dei rischi(d.lgs. **81/2008, art.17 comma 1 lettera a) e art.28**). Il DVR è il documento che contiene la **valutazione dei rischi** specifica dei lavoratori di un'attività lavorativa.
- **Nomina RSPP** (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), dopo aver seguito un corso di formazione ed ottenuto l'attestato di frequenza (è anche tenuto a frequentare corsi di aggiornamento)
- **Informare** :
 - tutti i lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale
 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui al punto precedente
 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente
 - sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate
 - Ai lavoratori devono essere forniti i necessari **dispositivi di protezione individuali (DPI)** in relazione alle effettive mansioni assegnate
 - Nominare il **medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Il Datore di Lavoro dovrà seguire egli stesso o far seguire ad uno o più dipendenti il **corso per addetto al primo soccorso e gestione delle emergenze** ed il **corso per addetto all'antincendio** (con l'ottenimento dell'attestato di frequenza), nominando se stesso o tali lavoratori come addetti al primo soccorso ed antincendio.

Il Datore di Lavoro che ha più di un dipendente dovrà, secondo il disposto dell'art.47, far nominare dai lavoratori e tra i lavoratori un **RLS (responsabile dei lavoratori per la sicurezza)** che dovrà seguire un apposito corso di formazione con rilascio dell'attestato di avvenuta formazione.

OBBLIGO DI VERIFICA DELLE IMPRESE APPALTATRICI

Secondo quanto disposto dall'art.26 del d.lgs 81/08, **"il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori** di vario genere all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda..." **"...ha l'obbligo di verificare** con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g" **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.

Pertanto **il datore di lavoro** dovrà farsi consegnare da tutte le imprese appaltatrici:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

e dovrà quindi fornire agli stessi soggetti:

- dettagliate **informazioni sui rischi** specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle **misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività (come detto sopra, in relazione al documento di valutazione dei rischi);

mentre, secondo il comma 2 dell'art.26, **il datore di lavoro ed i titolari delle ditte appaltatrici** (compresi i subappaltatori) sono tenuti a:

- **cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione** dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- **coordinare gli interventi di protezione e prevenzione** dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.